

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 ottobre 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 luglio 1999.

Ulteriore differimento dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 10 settembre 1999.

Indizione e regolamento per l'attribuzione dei premi della lotteria ad estrazione istantanea «In bocca al lupo.» . Pag. 4

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 20 settembre 1999.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da L. 2.000 celebrative del Museo nazionale romano Pag. 6

Ministero della sanità

ORDINANZA 16 luglio 1999.

Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi». Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 1/1999 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro Pag. 8

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 2/1999 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale Pag. 11

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 3/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni Pag. 15

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 4/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti Pag. 18

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 5/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari Pag. 20

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 6/1999 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati Pag. 24

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto universitario orientale di Napoli: Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 32

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta del 29 settembre 1999 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 30 giugno 1999.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali, possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

99A8251

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 luglio 1999.

Ulteriore differimento dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, recante l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, dispone che fino alla costituzione dell'organo di gestione dell'Ente parco, le autorizzazioni e le eventuali deroghe alle misure di salvaguardia vengano rilasciate dalla provincia di Nuoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1998, mediante il quale sono stati differiti al 1° luglio 1999 i termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'allegato A del summenzionato decreto;

Considerato che il Ministro dell'ambiente con nota prot. SCN/99/3D/7228 del 23 aprile 1999 ha richiesto a tutte le amministrazioni interessate, nonché alle asso-

ciazioni ambientali ed agli enti scientifici la designazione dei rappresentanti all'interno del consiglio direttivo dell'Ente Parco;

Rilevato che le procedure per la costituzione di detto organo e degli altri organi dell'Ente di gestione del parco nazionale non sono ancora terminate e che non potranno essere completate entro breve tempo;

Considerato che il prefetto di Nuoro con nota prot. 461/27/GAB del 21 giugno 1999, ha comunicato al Ministero dell'ambiente che «l'Amministrazione provinciale non appare in grado di assumere, al momento, la gestione per due ordini di motivi:

a) assenza di una struttura amministrativa organizzata allo scopo;

b) stato di incertezza nella individuazione del vertice dell'amministrazione provinciale a seguito della elezione del Presidente alla carica di consigliere regionale e della sua probabile opzione per tale incarico»;

Rilevato che, stante la perdurante difficoltà di organizzare tempestivamente in forme alternative, adeguatamente supportate dalla conoscenza delle zone interessate e dalla capacità di collocare le valutazioni in un contesto territoriale complessivo, l'esercizio interinale del potere autorizzatorio e delle relative deroghe, nel contesto attuale, secondo quanto viene puntualizzato nella predetta nota prefettizia, «si verrebbe a verificare una situazione di pericolosissima paralisi dell'intero comprensorio del Parco, che ricomprende il territorio di 24 comuni, con l'impossibilità da un lato di porre in essere il regime autorizzativo generale e particolare, dall'altro con l'incapacità per la conseguente perdita di competenze degli enti locali di impedire attività di trasformazione anche irreversibili del territorio»;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna, intercorsa in data 28 giugno 1999, in ordine all'opportunità di disporre un differimento del termine previsto dall'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu,

si applicano a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del Parco nazionale e, comunque, dal 31 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 336

99A8191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 1999.

Indizione e regolamento per l'attribuzione dei premi della lotteria ad estrazione istantanea «In bocca al lupo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di indire una lotteria nazionale interattiva che consenta la contemporanea ed autonoma partecipazione, con lo stesso biglietto, ad un gioco istantaneo e ad un gioco televisivo;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione della predetta lotteria;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «In bocca al lupo!»; collegata alla trasmissione televisiva avente la stessa denominazione, in onda su Raiuno, alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, per il periodo dall'11 ottobre al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Vengono messe in vendita due serie di n. 40.000.000 di biglietti cadauna.

2. Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di L. 2.000.

3. Il biglietto si compone di due sezioni, distinte da una linea tratteggiata che ne consente la separazione ai fini della autonoma partecipazione alla attribuzione dei premi della lotteria istantanea e dei premi del gioco televisivo.

Art. 3.

1. Alla attribuzione dei premi della lotteria istantanea è destinata la sezione del biglietto che, nella facciata anteriore, porta impressa la scritta «lotteria istantanea - jolly 500 milioni» ed è ivi presente l'area del gioco costituita da un rettangolo ricoperto da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è impressa la scritta «In bocca al lupo! Gratta qui». Sotto l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

2. Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, scoprendo, mediante raschiatura della suindicata area di gioco, la combinazione vincente; sul retro della sezione di biglietto, per ogni combinazione vincente è riportato l'importo spettante.

3. Per ciascuna serie di n. 40.000.000 di biglietti la massa premi ammonta a L. 31.200.000.000 suddivisa in nove categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1 - un premio di L. 100.000.000 - combinazione vincente: tre antenne TV;

Ctg. 2 - due premi di L. 50.000.000 - combinazione vincente: tre telecamere;

Ctg. 3 - cinque premi di L. 20.000.000 - combinazione vincente: tre microfoni;

Ctg. 4 - dieci premi di L. 10.000.000 - combinazione vincente: tre televisori;

Ctg. 5 - cinquemiladuecentotrenta premi di L. 2.000.000 - combinazione vincente: tre soli;

Ctg. 6 - ottantamila premi di L. 50.000 - combinazione vincente: tre pecore;

Ctg. 7 - centosessantamila premi di L. 10.000 - combinazione vincente: tre lune;

Ctg. 8 - trecentoventimila premi di L. 5.000 - combinazione vincente: tre stelle;

Ctg. 9 - seimilionitrecentoventimila premi di L. 2.000 - combinazione vincente: tre telefoni.

È inoltre previsto un premio di L. 500.000.000 da corrispondere a chi, nell'area di gioco, rinverrà il jolly costituito dal «lupo Giorgetto».

4. I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria, il premio è altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto premio, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di prima, seconda, terza, quarta e quinta categoria ed il premio del jolly, va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione della sezione di biglietto vincente.

6. La sezione di biglietto vincente deve essere integra ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentata o fatta pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnata da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

7. La sezione di biglietto vincente, inoltre, deve riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità della vincita.

8. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 5.

9. I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

10. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di sesta, settima, ottava e nona categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore della sezione di biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 4.

1. Alla attribuzione dei premi del gioco televisivo è destinata la sezione del biglietto che, nella facciata anteriore, porta impressi il logo della trasmissione televisiva e l'area del gioco costituita da un rettangolo ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura con la scritta «L'oroscopo - Gratta qui»; sotto l'area del gioco è impressa la stessa numerazione sequenziale presente sull'altra sezione dello stesso biglietto per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un codice alfanumerico di controllo. Nella parte posteriore della sezione di biglietto è riportato il regolamento del gioco.

2. Il gioco televisivo si svolge nel corso della trasmissione «In bocca al lupo!» in onda su Raiuno, dal lunedì al venerdì, alle ore 18,30. Nei giorni predetti verrà estratta, con meccanismo di assoluta casualità, una combinazione di sei segni zodiacali, sui dodici complessivi dello zodiaco. Ogni sequenza estratta, nell'ordine, costituirà la combinazione vincente del giorno. Gli acquirenti dei biglietti dovranno verificare se la sequenza estratta coincida, nell'ordine, con quella riportata nell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «L'oroscopo - Gratta qui», dopo averne asportato la vernice di copertura.

3. Per ciascuna serie di n. 40.000.000 di biglietti di cui al precedente art. 3, nonché delle serie che successivamente verranno emesse ove se ne ravvisasse la necessità, e per ogni giorno di svolgimento del gioco, è messo in palio l'importo di L. 50.000.000 ai fini della costituzione di un unico montepremi.

4. Il montepremi giornaliero è ripartito fra tutti i possessori della sezione di biglietto che avranno rinvenuto nell'area di gioco la sequenza vincente dei sei segni zodiacali estratta nel corso della medesima trasmissione televisiva e che ne diano tempestiva comunicazione.

5. La comunicazione della sequenza vincente dovrà essere effettuata mediante telegramma, all'Amministrazione dei monopoli di Stato, indirizzato a «00100 Roma - Monopoli di Stato». La comunicazione dovrà essere effettuata dal momento dell'estrazione della sequenza vincente e fino alle ore 10 del giorno successivo. I telegrammi potranno essere inoltrati utilizzando il servizio di fonodettatura mediante il numero telefonico 186 e con spedizione da un qualsiasi ufficio postale.

In ambedue i casi sono validi i telegrammi accettati dalle Poste Italiane S.p.a. entro le ore 10. Il costo del telegramma, calcolato in base alla tariffa minima vigente, è a carico del vincitore.

6. La comunicazione della vincita entro il termine sopraindicato costituisce condizione per il diritto alla corresponsione del premio, per cui coloro che avranno rinvenuto la sequenza vincente dei segni estratta nel corso di una puntata della trasmissione televisiva «In bocca al lupo!» e che, entro le ore 10 del giorno successivo, non avranno provveduto a darne comunicazione, come sopra indicato, perderanno il diritto alla corresponsione del premio.

7. Il montepremi giornaliero verrà suddiviso in parti uguali fra tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla serie della quale fa parte la combinazione vincente.

8. Nell'eventualità che, per una qualsiasi puntata del gioco, non pervenga alcuna comunicazione nel termine e con le modalità come sopra previsto, oppure che per causa di forza maggiore non vada in onda la trasmissione televisiva o che le stesse cause ne determinino la sospensione prima dell'estrazione della sequenza vincente, il montepremi relativo a tale puntata andrà a cumularsi con il montepremi della puntata successiva.

9. Ai fini del pagamento del premio spettante, la sezione di biglietto vincente deve essere integra ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentata o fatta pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnata da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

1. Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano il numero e l'entità dei premi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6.

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 106*

99A8193

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 settembre 1999.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da L. 2.000 celebrative del Museo nazionale romano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da L. 1.000 e L. 2.000;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 2.000 celebrativa del Museo nazionale romano;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 2.000 celebrative del Museo nazionale romano da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso (gr.)	
argento	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	2.000	31,4	835	3‰	16	0,08

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: rappresentazione del denario romano emesso dai Soci Italici nel 90-88 a.C. recante la testa dell'Italia, conservato a Palazzo Massimo; in basso in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; tra il denario e la scritta il nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: raffigurazione dell'Ares Ludovisi, conservata a Palazzo Altamps; a sinistra in giro scritta «MUSEO NAZIONALE ROMANO»; a destra in alto «L. 2000»; in basso «1999» e «R»;

sul contorno: godronatura continua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Le monete da L. 2.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 18 ottobre 1999.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 20 settembre 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A8192

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 16 luglio 1999.

Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni dagli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi»;

Vista l'ordinanza 30 marzo 1995 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi»;

Vista l'ordinanza 19 agosto 1996 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi»;

Vista l'ordinanza 30 aprile 1997 recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi»;

Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, n. 1999/129/CE, che modifica per la seconda volta la decisione n. 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi;

Vista la direttiva n. 97/47/CE della Commissione del 28 luglio 1997 che modifica gli allegati delle direttive n. 77/101/CEE, n. 79/373/CEE e n. 91/357/CEE del Consiglio;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per confermarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria e con la direttiva;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, della citata ordinanza ministeriale 30 marzo 1995, il punto c), è sostituito dal seguente:

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton:

1) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione *ante mortem* effettuata da un veterinario ufficiale conformemente al capitolo VI dell'allegato I al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto legislativo;

2) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio

intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C e da un trattamento termico a > 140 °C per 30 minuti a > 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

3) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP)».

Art. 3.

1. La citata ordinanza 30 aprile 1997 è abrogata.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 53*

99A8173

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 1/1999 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni, anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento dei dati «sensibili» nei rapporti di lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 1/1997 e 1/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996

pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa autorità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato ai fini dell'adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi nell'ambito dei rapporti di lavoro, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle condizioni di seguito indicate.

1) *Ambito di applicazione.*

La presente autorizzazione è rilasciata senza richiesta di parte:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);

b) ad organismi paritetici e ad altri organismi che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.

L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatarî;

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto 1);

d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) *Finalità del trattamento.*

Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;

e) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità.

4) *Categorie di dati.*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), e in particolare:

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette.

5) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

6) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante verifiche periodiche, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.

7) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di datori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi.

8) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

10) *Efficacia temporale.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8253

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 2/1999 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili», tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;

Visto l'art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della legge n. 675/1996, rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede «modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 della medesima legge e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti»; considerato che analoghe modalità semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;

Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 2/1997 e 2/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Considerato che il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato previa autorizzazione del Garante può essere proseguito sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, che sarà emanata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 135/1999;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria n. 95/46/CE;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità anche a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa autorità emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Ritenuta la necessità che le nuove autorizzazioni prendano anch'esse in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla raccomandazione N.R (97) 5 in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Autorizza

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

2) manchi il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto previsto dall'art. 23, commi 1-*bis* e 1-*quater*, della legge n. 675/1996 e dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

1.1. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;

b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;

c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 e dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999, numeri 281 e 282 in materia di ricerca scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;

e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati

ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;

g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonché di donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario:

a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

2) *Categorie di dati oggetto di trattamento.*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:

a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;

b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data in cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge.

3) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra elencati.

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell'interessato e di informarlo in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante.

4) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati, per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine deve essere verificata periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.

5) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integra-

tiva, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

6) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

7) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal codice di deontologia medica adottato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

8) *Efficacia temporale.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8254

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 3/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante rilasciata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 3/1997 e 3/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed unifor-

mare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa autorità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche le nuove autorizzazioni prendano anch'esse in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di questi aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, alle condizioni di seguito indicate:

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

La presente autorizzazione è rilasciata senza richiesta:

a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 135/1999, i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a

quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.

La presente autorizzazione è rilasciata inoltre per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzarli, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;

b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;

c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;

d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;

e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;

f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

3) *Categorie di dati oggetto di trattamento.*

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1999.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.

4) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

5) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che

intercorre tra l'interessato e l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso organismo.

6) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

7) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge, dalla normativa comunitaria o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

9) *Efficacia temporale.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8255

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 4/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni, anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento dei dati «sensibili» nei rapporti di lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 4/1997 e 4/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni

decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali per l'espletamento delle rispettive attività professionali, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Autorizza

i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) *Ambito di applicazione.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elen-

chi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza.

Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.

L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:

a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1999;

b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopraindicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/1999;

c) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti.

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

In ogni caso, i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/1999.

3) *Finalità del trattamento.*

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rap-

porto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi;

c) ai fini dello svolgimento da parte del difensore nel procedimento penale delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici;

d) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

4) *Modalità di trattamento.*

Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate all'incarico conferito dal cliente.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.

Restano inoltre fermi gli obblighi:

a) di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi;

b) di acquisire il consenso scritto.

Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lettere b) e c), l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari anche in riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili.

Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti.

Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.

A tal fine deve essere verificata la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi.

I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi.

6) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o dalla normativa comunitaria o da regolamenti che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno 1990, n. 135, nonché dalle norme volte a prevenire discriminazioni.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

9) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8256

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 5/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati;

Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 5/1997 e 5/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed unifor-

mare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerato che numerosi trattamenti di dati sensibili sono effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami assicurativo, previdenziale, assistenziale, bancario, finanziario e di intermediazione finanziaria, nel settore turistico e del trasporto di persone, delle ricerche di mercato, dei sondaggi di opinione o della selezione del personale, nonché della mediazione a fini matrimoniali, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore l'ing. Claudio Manganelli;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Capo I

ATTIVITÀ BANCARIE, CREDITIZIE, ASSICURATIVE, DI GESTIONE DI FONDI, DEL SETTORE TURISTICO, DEL TRASPORTO.

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione:*

a) imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa;

b) società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;

c) società ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori mobiliari;

d) società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;

e) imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza, nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;

f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, le agenzie di viaggio e gli operatori turistici.

2) *Finalità del trattamento.*

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.

L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.

Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi.

3) *Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

4) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

Capo II

SONDAGGI E RICERCHE

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.*

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.*

Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.

I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.

3) *Conservazione dei dati.*

Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione.

I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.

Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.

4) *Comunicazione dei dati.*

I dati sensibili non possono essere né comunicati né diffusi.

I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.

Capo III

ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DI DATI

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.*

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

2) *Prescrizioni applicabili.*

Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:

a) n. 1/1999, rilasciata il 29 settembre 1999, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;

b) n. 4/1999, rilasciata il 29 settembre 1999, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati, qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Capo IV

ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.*

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.*

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.

Non è consentito il trattamento dei dati:

a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;

b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

3) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

Capo V

MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.*

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.

2) *Finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

3) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.

Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.

4) *Categorie di dati oggetto di trattamento.*

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.

I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

5) *Comunicazione dei dati.*

I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.

6) *Norme finali.*

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.

Capo VI

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) *Dati idonei a rivelare lo stato di salute.*

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999.

Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.

2) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono

tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perveniranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) *Efficacia temporale.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8257

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 6/1999 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);

Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 6/1997 e 6/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1999 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto

dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/1999 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore l'ing. Claudio Manganelli;

Autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento può essere effettuato unicamente:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini

dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);

e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n. 7/1999, rilasciata il 29 settembre 1999).

2) *Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

3) *Modalità di trattamento.*

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in partico-

lare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/1999, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.

4) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

5) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

6) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria (anteporre «normativa comunitaria»), che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (inda-

gini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;

c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;

d) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999 concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 della legge n. 675/1996).

8) *Efficacia temporale.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8258

PROVVEDIMENTO 29 settembre 1999.

Autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, «soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate»;

Constatata la necessità di evitare che diversi soggetti privati ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che risultano giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in ragione della loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;

Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Ritenuta la necessità di autorizzare i soggetti pubblici al trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, e ciò al fine di consentire l'accertamento dell'assenza di alcune situazioni che la normativa in materia di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, in modo che, per esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, i soggetti operanti in materia presentino i requisiti previsti di professionalità e correttezza;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Visti i risultati positivi conseguiti con l'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e soggetti pubblici rilasciata il 10 maggio 1999, come integrata con provvedimenti del 3 giugno 1999 e del 9 settembre 1999, che è risultata uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale in ordine ai dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le prescrizioni da impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e di favorire altresì la funzionalità dell'ufficio del Garante, alla luce dell'esperienza maturata;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, che stabilisce il termine del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Considerato che l'art. 8, paragrafo 5, di tale direttiva prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla più ampia categoria delle «infrazioni, ... condanne penali o ... misure di sicurezza» «... solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche», sempreché un «registro completo» delle condanne penali sia tenuto «solo sotto il controllo dell'autorità pubblica»;

Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di tale disciplina comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attività dei titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, sia della possibile adozione di norme volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica;

Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda comunque in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati, in quanto la disci-

plina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996, e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Autorizza

i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:

Capo I

RAPPORTI DI LAVORO

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

- a) sono parte di un rapporto di lavoro;
- b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di prestazioni di lavoro temporaneo);
- c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatarie.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da

leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

- a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
- b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
- c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatarie.

Capo II

ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:

a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 15 aprile 1886, n. 3818;

b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare dati attinenti:

a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;

b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

Capo III

LIBERI PROFESSIONISTI

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:

a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;

b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;

c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Capo IV

IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TRATTAMENTI

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:

1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;

2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in particolare ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario;

3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;

4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento;

b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;

c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 21 aprile 1993, n. 124, dei decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468, e 14 gennaio 1997, n. 211, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.

2) *Ulteriori trattamenti.*

L'autorizzazione è rilasciata altresì:

a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;

b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento deve essere necessario:

1) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

2) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione);

d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e

certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto.

Capo V

DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.

Capo VI

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati trattati.

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.

Fuori dei casi previsti dai capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.

3) Conservazione dei dati.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e

non eccedenti rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) Comunicazione e diffusione.

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perveniranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: RODOTÀ

99A8259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Lettere e filosofia:

L14B - Semitistica, per la disciplina filologia semitica.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

99A8262

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 3 2 0 9 9 *

L. 1.500

€ 0,77